



22.02.2016
396 IM imposta assolta
200,00
DUECENTO/00
C. DIRETTORE
(Dr. Vincenzo C...



STATUTO

Associazione Nazionale Tecnici Emodialisi

TITOLO - I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - FORMAZIONE

Art. - 1 - Atto costitutivo e denominazione

L'Associazione Nazionale Tecnici Emodialisi (A.N.T.E.) si è costituita in Mestre in data 12-05-1990 con atto numero 3589 registrato in data 28-05-1990 presso l'ufficio del registro di Mestre.

Essa, allo stato attuale, assume le caratteristiche di Associazione a carattere tecnico-scientifico di professionisti tecnici per svolgere attività di prevalente interesse pubblico. Tale organo non ha finalità sindacali, è apolitico, senza scopo di lucro ed assume la forma giuridica di "Associazione riconosciuta" ai sensi degli Art. 36 - 37 - 38 e 1322 del Codice Civile. Essa potrà svolgere tutte le attività accessorie e le operazioni connesse al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. - 2 - Sede

- L'Associazione Nazionale Tecnici Emodialisi ha sede a Novara in Viale Dante Alighieri, 17.
- Il Direttivo per eventi straordinari può modificare la sede sociale senza il consenso dei Soci.
- L'ANTE è rappresentata su tutto il territorio nazionale con rappresentanti regionali o interregionali

Art. - 3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. - 4 - Scopo

L'Associazione si propone di perseguire gli scopi statutari mediante:

- Formazione continua dei Soci tramite attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con programmi annuali di attività formativa ECM
- Istituzione Giuridica della Figura Professionale del Tecnico di Emodialisi e sua tutela
- Istituzione dell'Albo Professionale della Figura giuridica del Tecnico di Emodialisi qualificato
- Una propria rivista, @nte News a carattere tecnico-scientifico-educativo, organo ufficiale dell'Associazione
- Accordi con istituzioni similari o ideologicamente affini sia a livello nazionale che internazionale per il conseguimento dei propri fini, nel rispetto del proprio Statuto e previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. - 5 - Formazione e aggiornamento

Le attività di prevalente interesse pubblico sono finalizzate all'aggiornamento professionale obbligatorio degli associati mediante iniziative mirate all'adeguamento delle conoscenze professionali con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni erogate.

L'Associazione, dotata di struttura formativa le cui caratteristiche sono espressamente specificate nel regolamento interno, si prefigge l'attuazione di progetti di formazione e riqualificazione professionale del Personale Tecnico e Sanitario nell'ambito dell'Educazione Continua in Medicina; i docenti verranno individuati tra coloro che nel curriculum professionale presenteranno specialità inerenti la materia loro assegnata. I Soci e i consulenti esterni, incaricati dal Direttivo, sono parte integrante della struttura formativa.

L'Associazione, per raggiungere i propri obiettivi, potrà perseguire tutte le attività strumentali, connesse, accessorie o comunque ritenute utili, collaborando con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie, gli organismi e le Istituzioni sanitarie pubbliche e private, le altre società e organizzazioni scientifiche. In particolare potrà:

- Favorire ed incentivare la ricerca clinica e di base su tematiche tecnico - scientifiche
- Favorire lo sviluppo di linee guida per la ricerca e l'applicazione clinica e la standardizzazione dei criteri di valutazione in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione Italiana delle società Medico Scientifiche (F.I.S.M.)
- Promuovere ed organizzare convegni, congressi, conferenze o corsi di qualsiasi tipologia, anche con accreditamento in E.C.M., finalizzati alla formazione e all'aggiornamento professionale;
- Favorire e porre in essere ogni altra iniziativa di carattere divulgativo diretta ai Soci, tra cui la redazione e la pubblicazione d'articoli, libri o riviste sia su supporto cartaceo che informatico
- Estendere le attività formative al personale tecnico, sanitario, medico ed infermieristica, ai pazienti e ai loro familiari, tramite strumenti definiti dal Consiglio Direttivo allo scopo anche di intraprendere campagne preventive e d'educazione tecnico/sanitaria



Doc



6) Promuovere ed attuare iniziative inerenti il settore specifico volte alla sensibilizzazione delle autorità competenti e dell'opinione pubblica

7) Collaborare, per attività di supporto, con altre associazioni scientifiche, sanitarie ecc. prive di strutture formative.

E' vietato l'esercizio o la partecipazione ad attività imprenditoriali, ai sensi del Decreto Ministro della Salute del 31 maggio 2004, fatta eccezione per le attività di formazione continua che potranno essere attivate anche con il supporto operativo di strutture all'uopo organizzate. Qualora, oltre all'autofinanziamento e ai contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, si facesse ricorso ai contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, questi avverranno nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

L'Associazione utilizza un sistema di autoverifica e di valutazione sulla qualità e sulla tipologia delle attività svolte, sia direttamente sia tramite terzi, scegliendo il metodo più appropriato in base alle proprie necessità e aspirazioni.

Art. - 6 - Diritti d'immagine

E' fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, i servizi e le strutture per scopi che non siano quelli Associativi.

Gli iscritti all'Associazione non possono avvalersi della loro posizione all'interno della stessa per fini diversi da quelli istituzionali.

Art. - 7 - Accettazione

I Soci accettano fin dall'atto della loro richiesta di iscrizione all'Associazione le norme del presente Statuto.

TITOLO - II

SOCI

Art. - 8 - Soci

Il numero dei Soci è illimitato.

Art. - 9- Categorie dei Soci

L'ammissione a Socio è soggetta a delibera del Consiglio Direttivo.

a) **Socio Ordinario:** è il Tecnico di Emodialisi, la cui attività è tecnica e consiste essenzialmente nella conduzione, controllo e manutenzione delle apparecchiature di dialisi ed è in possesso di laurea triennale ad indirizzo tecnico, in alternativa di diploma di scuola secondaria con 5 anni di esperienza in ambito elettromedicale e comprovata conoscenza delle apparecchiature e metodiche dialitiche.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di valutare i casi specifici tenendo conto di quanto indicato dal Regolamento Interno e delle Norme vigenti.

b) **Socio Onorario:** è quella persona che si è particolarmente distinta a favore dell'Associazione. Può essere non legata all'Associazione e riceve tale onore per meriti speciali. Può essere proposta da almeno cinque Soci regolarmente iscritti. E' nominato dal Consiglio Direttivo. Può partecipare come tale all'Assemblea annuale Ordinaria dei Soci ed a quella Straordinaria. Ha diritto di voto.

c) **Socio Sostenitore:** è quella persona o società che condivide gli scopi e desidera partecipare alle attività proprie dell'Associazione. Ha diritto di voto.

Art. - 10 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti all'osservanza e all'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organismi dell'Associazione.

I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa entro il 31 di Maggio; i componenti del Consiglio Direttivo ed i Soci che ricoprono cariche sociali entro il 31 Gennaio. Il Socio che effettua il versamento oltre il termine stabilito sarà annoverato come nuovo Socio, soggetto a delibera, perdendo gli eventuali diritti acquisiti.

I Soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua nella misura e con le modalità proposte dal Consiglio Direttivo.

La posizione di Socio Onorario non comporta la corresponsione di alcuna quota associativa e dà diritto al voto.

I Soci hanno diritto di voto in seno all'Assemblea

Solo i Soci Ordinari possono essere eletti alle cariche sociali.

TITOLO - III

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. - 11 - Recesso - Decadenza - Esclusione

Decade automaticamente da membro dell'Associazione il Socio che:

- presenta domanda scritta di dimissioni alla Segreteria dell'Associazione
- omette di pagare la quota associativa annua entro il 31 maggio

In questi due casi il Consiglio prende semplicemente atto della decadenza.

È dichiarato decaduto dalla qualifica di Socio chi è escluso per gravi motivi che rendano incompatibile la sua permanenza all'interno dell'Associazione. Questa misura disciplinare è applicata per gravi mancanze su decisione del Consiglio dei Garanti con delibera del Consiglio Direttivo. Il provvedimento relativo sarà comunicato al Socio mediante lettera raccomandata a firma del Presidente. Nel caso in cui venga interessato il Giurì d'Appello sarà il Consiglio Direttivo a ratificare la decisione.

Statuto ANTE Doc 26-15



TITOLO - IV PATRIMONIO - BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. - 12 - Indicazione del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da un fondo comune che è variabile ed è formato da:

- a) Quote associative annue, da contributi, sovvenzioni e donazioni provenienti da Soci o da soggetti terzi, pubblici o privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto d'interesse con il S.S.N. anche se forniti da soggetti collegati, ai sensi del Decreto Ministro della Salute 31 maggio 2004, da proventi diversi e da consulenza scientifica;
- b) Introiti da attività connesse e collaterali;
- c) Eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare i fondi per la copertura dei corsi di formazione;
- d) Diritti immateriali ai sensi dell'art. 11, legge 22 aprile 1941 n° 663 sulle opere letterarie ed artistiche realizzate nell'ambito dell'attività dell'Associazione.

Art. - 13 - Bilancio Consuntivo ed il Rendiconto

Il Bilancio Consuntivo ed il Rendiconto Economico Finanziario comprendono il periodo dal 1 Gennaio al 31 Dicembre d'ogni anno e devono essere presentati all'Assemblea Ordinaria dei Soci mediante apposita relazione del Tesoriere.

Art. - 14 - Avanzi di gestione

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa strettamente connesse. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore d'altre Organizzazioni non lucrative che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. In caso di scioglimento, saranno preferite e privilegiate, nella destinazione del residuo attivo, quelle Associazioni ed Enti non profit che soddisfino il requisito di solidarietà Socio umanitaria verso persone svantaggiate.

TITOLO - V ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. - 15 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) **Assemblea Generale** - L'Assemblea Generale dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione
- b) **Consiglio Direttivo** - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, comunque in numero dispari. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i Soci Ordinari che hanno tre anni d'ininterrotta iscrizione associativa antecedenti l'anno della votazione. Il Consiglio rimane in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio designa al suo interno il Presidente il quale potrà ricoprire tale carica per non oltre due mandati consecutivi. Il Consiglio designa inoltre il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Ai restanti Consiglieri saranno affidati incarichi riguardanti la gestione associativa. Il Consiglio è convocato dal Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei membri e se assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente, su problematiche inerenti le competenze del Consiglio, può sollecitare il voto dei Consiglieri, senza formale convocazione del Consiglio. In tal caso la proposta del Presidente s'intenderà approvata, qualora la stessa ottenga il voto favorevole, a mezzo fax o e-mail, della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o altro, i candidati che avranno avuto più voti nelle elezioni, avranno il compito di sostituire i Consiglieri mancanti.
- c) **Rappresentante regionale**. Il rappresentante regionale è eletto dai Soci della regione d'appartenenza o nominato dal Consiglio Direttivo; è la persona di riferimento tra i Soci rappresentati e il Consiglio Direttivo.
- d) **Collegio dei Revisori** - Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri, di cui un Presidente, eletti dall'Assemblea Generale tra i Soci ordinari con tre anni d'ininterrotta iscrizione associativa antecedenti l'anno della votazione. I membri del Collegio dei Revisori restano in carica tre anni rinnovabili;
- e) **Collegio dei Garanti** - Il Collegio dei Garanti è costituito da tre membri, di cui un Presidente, eletti dall'Assemblea Generale tra i Soci ordinari con tre anni d'ininterrotta iscrizione associativa antecedenti l'anno della votazione. I membri del Collegio dei Garanti restano in carica tre anni rinnovabili;
- f) **Giuri d'Appello** - Il Giuri d'Appello è convocato dal Presidente dell'Associazione ed è composto da:
 - a. due Soci Ordinari sorteggiati nell'elenco ufficiale dell'Associazione
 - b. Il Presidente del Collegio dei Garanti;
 - c. Il Giuri d'Appello elegge tra i suoi membri il Presidente.
- g) **Sezioni** L'Associazione, in caso di necessità o su richiesta, può istituire Sezioni regionali o interregionali per promuovere un ampio scambio d'informazioni Tecniche Scientifiche. Le sezioni regionali o interregionali si possono costituire per esigenze o necessità e devono essere approvate e deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. - 16 - COMPETENZE

1. **L'Assemblea Generale dei Soci** è convocata almeno una volta l'anno in seduta ordinaria, per l'approvazione del bilancio ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o su richiesta del 50% più uno dei Soci. L'Assemblea è convocata con avviso scritto spedito a ciascun Socio, tramite PEC, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione comunicato ai Soci deve contenere le date, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
Possono intervenire all'Assemblea con diritto di voto tutti i Soci in regola con i pagamenti delle quote sociali.
L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita quando è presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci e delibera con almeno la metà più uno dei voti dei presenti; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati e delibera con almeno la metà più uno dei voti.
Le modifiche dello Statuto richiesti dagli organi competenti e resi necessari per il buon funzionamento dell'Associazione possono essere apportate dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, per essere ratificate alla successiva Assemblea Generale dei Soci.
Le modificazioni dello Statuto dell'Associazione potranno essere approvate dai Soci nell'ambito dall'Assemblea Generale, in prima convocazione con il 75% dei Soci e in seconda convocazione col almeno il 50% più uno dei Soci. Tuttavia il Consiglio Direttivo potrà deliberare, su decisione presa a maggioranza dei suoi membri, che le proposte a modificazioni statutarie siano sottoposte a referendum scritto di tutti i Soci (con le modalità da stabilirsi dal Consiglio), nel qual caso, per essere introdotte, le modificazioni dovranno ottenere l'approvazione della maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai partecipanti al referendum, qualunque sia il numero di questi ultimi.
Alla scadenza dei mandati, l'Assemblea dei Soci nomina una Commissione per le operazioni di voto. Per le votazioni segrete deve essere predisposta idonea scheda.
Ha diritto di voto per le cariche sociali, il Socio regolarmente iscritto all'Associazione per due anni consecutivi: l'anno delle votazioni e l'anno antecedente. Tutti i Soci Ordinari che hanno tre anni d'ininterrotta iscrizione associativa, antecedenti l'anno della votazione, possono accedere alle Cariche Sociali. La candidatura dovrà pervenire alla Segreteria almeno quindici giorni prima della data delle elezioni.
Il Socio potrà farsi rappresentare all'Assemblea Generale, con delega scritta, da altro Socio. Nessun Socio potrà rappresentare all'Assemblea Generale più di tre Soci. La delega non può essere utilizzata per le votazioni di Cariche all'interno dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta da un Socio votato liberamente dai presenti e rappresentati, che provvederà alla nomina del Segretario incaricato alla stesura del verbale della riunione.
2. **Le Cariche Sociali** sono assegnate a titolo personale, hanno la durata di tre anni e scadono di regola il primo del mese successivo alle votazioni mantenendo tuttavia le proprie funzioni fino alle nuove nomine con responsabilità e obbligo di espletare le azioni di propria competenza. Sono rinnovabili e sono valide se accettate durante la riunione immediatamente successiva o per iscritto entro due settimane dalla notifica (effettuata dal Presidente entro due settimane dalla designazione). Possono accedere alle cariche sociali i Soci Ordinari che hanno tre anni d'ininterrotta iscrizione associativa antecedenti l'anno della votazione.
I Soci che ricoprono cariche sociali o incarichi non possono essere retribuiti per tali mansioni. Le Cariche Sociali possono essere ricoperte soltanto dai Soci Ordinari. Tutte le votazioni concernenti la nomina delle Cariche Sociali avranno luogo con scrutinio segreto ed in caso di parità sarà eletto il più anziano per appartenenza all'Associazione, in caso d'ulteriore parità vale l'anzianità anagrafica.
Qualora sussista la possibilità che si verifichino situazioni contingenti, per la nomina delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo potrà comportarsi con l'accortezza del buon padre di famiglia.
 - a. **Il Consiglio Direttivo**, si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri ed è convocato (per e-mail o con lettera spedita alla residenza di ciascuno dei suoi componenti almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione) dal Presidente. Dovrà sempre perseguire gli scopi dell'Associazione. Stabilisce ed attua i programmi d'attività, stabilisce i regolamenti interni, fissa gli ordini del giorno dell'Assemblea Generale, provvede agli investimenti ed alle erogazioni, provvede all'amministrazione anche straordinaria dell'Associazione, predispone i bilanci dell'Associazione, attua le deliberazioni dell'Assemblea Generale. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolari quando vi è la presenza della maggioranza dei suoi membri e le sue deliberazioni sono valide se prese a maggioranza semplice dei presenti.
Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica anche mediante sistemi di videoconferenza o audioconferenza purché garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro costante possibilità d'intervento.
Nell'esplicazione dei propri compiti il Consiglio Direttivo potrà dare delega al Presidente, al Vice-Presidente, al Segretario, al Tesoriere e ai Consiglieri; potrà inoltre conferire anche per la durata di un triennio, rinnovabile, poteri specifici a soggetti esterni, procuratori e consulenti i quali, nell'ambito dell'incarico conferito, potranno rappresentare l'Associazione di fronte a terzi.
È facoltà del Consiglio Direttivo di invitare di volta in volta a partecipare alle riunioni i Soci dell'Associazione o altri soggetti che possono fornire un particolare contributo di competenza su argomenti all'Ordine del Giorno.

La prima riunione del Consiglio Direttivo neo eletto avviene immediatamente dopo l'Assemblea dei Soci ed è convocata dal Consigliere con più anzianità associativa.

Si considererà dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora lo sia la maggioranza dei Consiglieri eletti. Il componente del Consiglio Direttivo dimissionario o decaduto durante il mandato è sostituito dal Socio che ha preso più voti in base alla lista delle votazioni. Il neo Consigliere resta in carica fino al giorno in cui termina il mandato del Consigliere da lui sostituito. I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio; dopo tre assenze ingiustificate si devono considerare dimissionari.

b. **Il Collegio dei Revisori.** Al Collegio dei Revisori spetta:

- il controllo della contabilità dell'Associazione;
- il controllo del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea Ordinaria mediante apposita relazione;
- si riunisce almeno una volta l'anno, in occasione dell'assemblea generale.

c. **Il Collegio dei Garanti.** Al Collegio dei Garanti spetta la competenza delle controversie:

- nel caso di controversia tra Soci;
- nel caso di componenti del Consiglio Direttivo che creino danno all'Associazione;
- nel caso d'associati che si comportino in modo non consono ai dettami dell'Associazione.

Il Collegio dei Garanti nelle sue riunioni deve redigere un verbale che deve essere custodito dal Segretario dell'Associazione in copia originale.

Il Collegio dei Garanti può essere chiamato in causa dal Consiglio Direttivo previa richiesta giustificata.

Il Collegio è tutore di vertenze tra Soci o tra Consiglieri, dà comunicazione delle proprie decisioni agli interessati tramite Raccomandata A/R o PEC entro il quindicesimo giorno dalla decisione assunta.

Analogha comunicazione e copia degli atti verbalizzati saranno consegnati al Presidente dell'Associazione che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il Collegio in caso d'Assemblea Straordinaria è tutore del regolare svolgimento dell'Assemblea.

Eventuali impugnazioni sospendono i provvedimenti assunti dal Collegio dei Garanti e rinviano il tutto al Giuri d'Appello che assumerà decisione in merito entro 30 giorni dalla data della comunicazione.

Sanzioni

- Censura scritta.
- Sospensione, per un periodo di tempo non inferiore ai 30 giorni e non superiore ai 10 mesi, dalla qualifica di Socio; tale menzione vale anche per i membri del Consiglio Direttivo. Pendente il periodo di sospensione, il Socio perde tutti i diritti sociali. Al Socio titolare di carica è altresì inibita l'attività inerente la carica stessa per tutto il periodo di sospensione. Il Socio, sospeso per decisione passata in giudicato, deve essere reintegrato nell'Associazione e può anche essere candidato in eventuali elezioni.
- Espulsione dall'Associazione: priva il Socio di tutti i diritti inerenti la qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera. Tale decisione deve essere comunicata ai Soci dell'Associazione per iscritto nella prima comunicazione a loro rivolta. Il Socio può fare opposizione per iscritto entro 15 giorni dalla comunicazione ricevuta, la quale sospende ogni provvedimento preso e demanda tutto al Giuri d'Appello dell'Associazione.

d. **Giuri d'Appello** Il Socio sotto inchiesta, può presentarsi con un difensore di sua fiducia e con eventuali testimoni al Giuri d'Appello.

Il Giuri d'Appello si può avvalere della consulenza di un legale.

Il Giuri d'Appello può chiedere un supplemento d'indagine al Presidente del Collegio dei Garanti e riconvocare le parti in altra udienza.

Il Giuri d'Appello decide, sentite le parti, a maggioranza entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza dei suddetti eventi.

Le decisioni assunte sono inappellabili e comunicate al Socio a mezzo raccomandata A/R e al Consiglio Direttivo entro 8 giorni dalla decisione assunta.

e. **Rappresentante regionale e interregionale**

Al rappresentante regionale spetta il coordinamento delle proposte e dei progetti proposti dai Soci della regione d'appartenenza; in mancanza di un rappresentante in una regione si potrà dare incarico al rappresentante della regione vicina (rappresentante interregionale).

Art. - 17 - Sezioni Regionali o Interregionali

L'Associazione si articola in Sezioni Regionali o Interregionali istituite con delibera del Consiglio Direttivo. Ciascuna Sezione è formata da tutti i Soci operanti nella Regione. Possono venire affiliati alla Sezione in qualità di membri associati, senza diritto elettorale attivo e passivo, i non iscritti all'Associazione.

Le Sezioni, nell'ambito delle linee generali d'indirizzo dell'Associazione, e di concerto con il Consiglio Direttivo, si occupano di:

- a) Promuovere e realizzare, attività scientifiche, didattiche e culturali a livello locale mediante l'istituzione di Gruppi di Studio;
- b) Elaborare proposte e progetti a carattere territoriale, nel rispetto delle vigenti leggi, da sottoporre all'attenzione delle pubbliche amministrazioni ed autorità locali in concerto con il Consiglio Direttivo.
- c) Elaborare proposte e progetti di carattere nazionale da sottoporre al Consiglio Direttivo;

Le Sezioni sono disciplinate dal presente Statuto e dal Regolamento Interno deliberato dal Consiglio Direttivo.
Le sezioni regionali o interregionali per essere costituite devono prima sottoporre al Consiglio Direttivo un regolamento per l'approvazione e la successiva ratificazione all'Assemblea generale dei Soci.
Il regolamento della costituenda sezione, deve prevedere la partecipazione del Presidente dell'Associazione o di un suo delegato con diritto di voto, alle riunioni.
La nuova sezione, in sede di costituzione, deve prevedere non meno di quindici Soci fondatori, di cui almeno 5 Ordinari.

Art. - 18 - Gruppi di Studio

Possono essere costituiti all'interno dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, Gruppi di Studio aventi lo scopo di sviluppare problematiche e/o tecnologie riguardanti il settore specifico.

Art. - 19 - Pubblicazioni e Sito WEB

L'ANTE sovrintende:

- Alla pubblicazione della rivista @nte News a carattere tecnico-scientifico-educativo, di cui è proprietaria e autrice, con lo scopo di fornire un servizio informativo ai Soci sull'attività associativa, sulla politica sanitaria, sull'organizzazione e sulle varie iniziative tecnico-scientifico-culturali;
- Alla pubblicazione di lavori scientifici e divulgazione di lavori congressuali, di cui è proprietaria ed autrice, con lo scopo di favorire e attuare iniziative indirizzate a Soci e simpatizzanti, inerenti la Formazione nell'ambito dell'Educazione Continua in Medicina;
- Alle pubblicazioni riguardanti quanto disposto nell'Art. - 5 - Formazione e aggiornamento;
- Alle pubblicazioni di quanto sopra sul sito Web. Il Consiglio Direttivo nomina il responsabile della gestione del sito internet dell'Associazione.

Art. - 20 - Statuto

Il presente Statuto, nel momento in cui entrerà in vigore, annulla e sostituisce ogni altro precedente Statuto dell'Associazione Nazionale Tecnici Emodialisi.

Art. - 21 - Controversia

Per ogni controversia che può sorgere tra l'Associato e l'Associazione Nazionale Tecnici Emodialisi, in dipendenza dei rapporti d'Associazione e d'ogni altro rapporto di qualunque natura, il foro competente è quello della sede legale dell'Associazione. Le spese e gli eventuali oneri fiscali inerenti a detti rapporti e all'uso della presente sono a carico esclusivo dell'Associato.

TITOLO - VI DISPOSIZIONI GENERALI

Art. - 22 - Regolamento Interno

Il Consiglio Direttivo dovrà redigere un Regolamento Interno per meglio disciplinare le esigenze ed i rapporti degli Organi dell'Associazione e delle Figure previste all'interno dello Statuto.

Art. - 23 - Riferimento del Codice Civile.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del libro I° e V° del Codice Civile, e alle altre leggi vigenti in materia di no-profit.

Il presente Statuto è stato approvato il giorno 31 gennaio 2016 come da delibera Doc_2016001

Il Segretario ANTE
Francesco Ragusa

Il Legale Rappresentante
Francesco Campanella



Statuto_ANTE_Doc_2016001